



DECRETO

N. 000059 del 21/12/2023

OGGETTO: Proroga incarico ad interim di Responsabile "Settore pianificazione e sviluppo del territorio" e contestuale proroga incarico di elevata qualificazione (ex incarico di posizione organizzativa) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024

Visti

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, recante norme in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/00 che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del citato Testo Unico, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso l'Amministrazione;
- gli artt. 24, comma 3 lett. c) e 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;
- gli artt. 12-15 del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che definiscono le modalità di nomina e revoca degli incarichi di Responsabili di Settore;

Richiamate

- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 24 marzo 2022 "Rideterminazione della struttura macro organizzativa dell'ente e definizione delle nuove fasce di graduazione degli incarichi di posizione organizzativa in attuazione del ccnl 21.05.2018" con cui:
 - è stata ridefinita la struttura macro organizzativa del Comune di Soliera, prevedendo le seguenti strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente:
 - 1) Settore Affari Generali e demografici;
 - 2) Settore Farmacia comunale;
 - 3) Settore gestione e sviluppo del patrimonio;
 - 4) Settore pianificazione e sviluppo del territorio;
 - sono state individuate per ognuna delle 4 fasce omogenee, indicate nel sistema per l'individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative, il valore economico massimo della retribuzione di posizione degli incarichi di posizione organizzativa;

Richiamati:

- il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, che prevede la sostituzione dell'istituto degli incarichi di posizione organizzativa con gli incarichi di elevata qualificazione (EQ);
- il provvedimento del Dirigente del 2° Settore "Servizi al personale" dell'Unione delle Terre d'Argine, agli atti con il prot. n. 2316 del 30 marzo 2023, con cui è stata effettuata la ricognizione degli effetti giuridici del nuovo sistema di classificazione del personale, ai sensi dell'art. 12 del CCNL Funzioni locali 2019-2021;

Dato atto che, dal 1° aprile 2023, si applicano agli incarichi di elevata qualificazione le seguenti disposizioni del CCNL 16 novembre 2022:

- art. 16, comma 3, che prevede: "Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella



medesima area”;

- art. 18 che stabilisce al comma 1 *“Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”* al comma 2 *“Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL”;*

Richiamato il precedente atto monocratico n. 72 del 23 dicembre 2022, con cui è stato prorogato l’incarico ad interim di responsabile del “Settore pianificazione e sviluppo del territorio” e contestualmente l’incarico di elevata qualificazione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, all’ing. Falbo Salvatore, dipendente del Comune di Soliera, assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del dlgs n. 267/2000, afferente l’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione;

Ritenuto opportuno prorogare il suddetto incarico e la titolarità dell’incarico di elevata qualificazione dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai sensi di quanto prevede l’art. 19, comma 1, del CCNL funzioni locali del CCNL 16 novembre 2022 secondo il quale “ negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi EQ”;

Ritenuto opportuno precisare che, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28 aprile 2022, nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo nella misura minima del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim, fatta salva la facoltà di rideterminazione entro i limiti previsti dall’art.15, comma 6, CCNL 21.05.2018 (ora art. 17, comma 5, CCNL 16 novembre 2022) tenendo conto degli obiettivi assegnati nei documenti di programmazione dell’ente;

Ritenuto inoltre di disporre in applicazione di quanto previsto dall’art. 15 del vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabili di Settore le sue funzioni siano esercitate da altro dipendente con le modalità individuate con apposito atto del Sindaco o, in caso di assenza temporanea sia del Titolare di funzioni dirigenziali che del sostituto, dal Segretario Generale;

Preso atto della dichiarazione prodotta dal dipendente di conferma cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013;

Per tutto quanto esposto

DECRETA

- di prorogare all’ing. Falbo Salvatore, dipendente a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del dlgs n. 267/2000, afferente l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, l’incarico di Responsabile ad interim del “Settore pianificazione e sviluppo del territorio” dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024;
- di confermare in merito al trattamento economico, quanto previsto dalla delibera di Giunta



Comunale n. 47/2022, trattandosi di un incarico di elevata qualificazione (ex incarico di posizione organizzativa) conferito ad interim ad un lavoratore, già titolare di incarico di elevata qualificazione (ex incarico di posizione organizzativa);

- di confermare che al titolare di incarico di elevata qualificazione competono nell'ambito dei procedimenti amministrativi assegnati le funzioni e i compiti indicati all'art. 107 del Dlgs n. 267/2000;
- di confermare che in caso di assenza o impedimento del Responsabile ad interim del "Settore pianificazione e sviluppo del territorio" le sue funzioni siano esercitate da altro dipendente con le modalità individuate con apposito atto del Sindaco o, in caso di assenza temporanea sia del titolare di funzioni dirigenziali che del sostituto, dal Segretario Comunale le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;
- di trasmettere il presente atto all'interessato, al Collegio di Valutazione, al Dirigente del 2° Settore "Servizi al personale" dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Personale – Posizioni organizzative dell'Ente.

f.to SOLOMITA ROBERTO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*